



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI**

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742

A tutti gli
Ordini Regionali
dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 4 febbraio 1998
Rif. P/CR.NA/358

CIRCOLARE N° 104

OGGETTO: Requisito della cittadinanza per iscrizione all'Ordine.

A seguito di specifico quesito posto da un cittadino iraniano al quale era stata respinta la richiesta di iscrizione all'Albo, si è provveduto a richiedere un parere al competente Ministero degli Affari Esteri; il Ministero ha risposto con la nota che si allega alla presente.

Pertanto, lo stato di cui all'art. 5 comma a) della legge 3 febbraio 1963 n° 112 non costituisce più requisito per l'iscrizione all'Ordine.



IL PRESIDENTE
(Dr. Geol. Pietro De Paola)



Ministero degli Affari Esteri

SERVIZIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO
DEI TRATTATI E DEGLI AFFARI LEGISLATIVI
Ufficio I/REC

sp/

Codice Mittente:

141/REC/

409

Mod. 6 U. C.

18 DIC. 1997

(data e numero di protocollo)

Posizione:

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|


Oggetto: Esercizio di attività professionali da parte di cittadini extracomunitari e principio di reciprocità.

Riferimenti: (1) Telespresso n. 141/REC/4090 del 4 dicembre 1997.

TELESPRESSO indirizzato a:

CONSIGLI NAZIONALI

- Agenti di Cambio
Piazza di Pietra 91/A
- Agronomi e Forestali
Via Po, 102
- Architetti
Via di S. Maria dell'Anima, 10
- Assistenti Sociali
Circ.ne Gianicolense, 168 int.7
- Attuari
Via Sicilia, 57
- Biologi
Via Arenula, 70
- Chimici
Via Sicilia, 57
- Commercialisti
Via Poli, 29
- Consulenti del Lavoro
Via Cristoforo Colombo, 456
- Forense
Via Arenula, 70
- - Geologi
Via Vittorio Colonna, 40 B/3
- Geometri
Via Barberini, 68
- Giornalisti
Lungotevere dei Cenci, 8
- Ingegneri
Via IV Novembre, 114
- Periti Industriali
Via del Tritone, 102
- Psicologi
Via Giovanbattista Vico, 29



Alleg.

Indicare nella risposta la data, il numero di protocollo, la Direzione, l'Ufficio e la posizione

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - B.

- Ragionieri e Periti Commerciali
Via Paisiello, 24
- Collegio dei Periti Agrari
Via Merulana, 38

ROMA

- Agrotecnici
Casella Postale n. 297

FORLÌ

e p.c.

(1) Ministero di Grazia e Giustizia
D.G. Affari Civili, Uff. VII

ROMA

Come è noto a codesti Consigli Nazionali l'art. 16 delle Preleggi stabilisce che "Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali", in tale contesto questo Servizio ha fin ora fornito agli Ordini o Collegi Professionali Provinciali che ne hanno fatto richiesta il proprio parere in merito alla verifica della condizione di reciprocità per consentire al cittadino extracomunitario in possesso dei previsti requisiti di legge l'iscrizione ai relativi albi professionali e quindi l'esercizio della libera professione.

Con sentenza del 3 ottobre 1997, n. 9655 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, accogliendo il ricorso presentato da un cittadino somalo a cui veniva negata l'iscrizione ad un Albo professionale per mancanza del requisito della reciprocità, ha di fatto sancito il superamento del principio di cittadinanza e di reciprocità per l'iscrizione negli albi professionali, interpretando il 7^a comma dell'art. 10 della Legge 28 febbraio 1990, n. 39 come "una norma di carattere (1) generale, senza limitazioni di tempo o, come suol dirsi a regime.". Tale sentenza ha quindi sottratto tale facoltà dalla verifica della condizione di reciprocità prevista dall'art. 16 delle Preleggi.

Questo Servizio ritiene pertanto di non dover più esprimere i propri pareri in merito alla verifica di tale condizione per l'esercizio di tutte quelle libere professioni che richiedono, per il loro esercizio:

- a) il conseguimento di una laurea od un diploma, conseguiti in Italia oppure che abbiano il riconoscimento legale di analogo titolo conseguito all'estero;
- b) il superamento di esami di abilitazione professionale;
- c) l'iscrizione ad un apposito albo professionale.

Si sarà pertanto grati a codesti Consigli se vorranno portare a conoscenza dei competenti Ordini o Collegi provinciali, nei modi ritenuti più opportuni, quanto sopra indicato.



Red. Prunali

(1) Nota -

Si riporta il punto 7) dell'art. 10 della legge 39/1990 "I cittadini extracomunitari in possesso di laurea o diploma, conseguiti in Italia, oppure che abbiano il riconoscimento legale di analogo titolo conseguito all'estero possono sostenere gli esami di abilitazione professionale e chiedere l'iscrizione agli Albi professionali, in deroga alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per l'esercizio delle relative professioni."